



*Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo*  
Area Gabinetto

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni della  
Provincia

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di  
Ceglie Messapica

Oggetto: Emergenza COVID-19: Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.182 e 183 del 14 marzo 2020.

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si richiama l'attenzione sulle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 182 e 183 del 14 marzo u.s, che si trasmettono, concernenti ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art.650 c.p.

Il Prefetto  
G. Bidato



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 14 MARZO 2020

n. 35



**Atti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE SECONDA

## Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2020, n. 182

**Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica .... 18704**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2020, n. 183

**Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. .... 18707**

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2020, n. 182

**Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "*...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni*";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il DPCM dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*", sino al 3 aprile 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia N. 175 e 176 dell'8 marzo 2020 ore 2,31 e ore 11,30, con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Puglia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) stabilisce *che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio regionale* e che, pertanto, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative

o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

**CONSIDERATO** che del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale;

**CONSIDERATO** che, ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze 175 e 176 dell'8 marzo 2020, è necessario assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, estendendo gli effetti di tali ordinanze a tutti gli individui provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, che fanno ingresso in Puglia al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza,

emana la seguente

#### **ORDINANZA**

Tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, hanno l'obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La comunicazione istituzionale della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza sull'intero territorio regionale, in ogni porto, aeroporto, stazione ferroviaria nonché, avvalendosi della collaborazione della competente Sezione dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza anche ai gestori del servizio di trasporto passeggeri su gomma interregionale, affinché ne diano avviso su ogni mezzo di trasporto.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 14 marzo 2020 ore 13.18**

**Il Presidente  
Michele Emiliano**



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2020, n. 183

**Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "*...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni*";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

**PRESO ATTO** del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale;

**RITENUTO** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure adottate al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio, con particolare riferimento all'esercizio delle attività di Call Center per le Aziende che non abbiano utilizzato o non possano utilizzare le modalità di lavoro agile;

**CONSIDERATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

emana la seguente

#### ORDINANZA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sino al **3 aprile 2020**, sono adottate

sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le aziende esercenti le attività di Call Center, **che non abbiano utilizzato o non possano utilizzare modalità di lavoro agile**, le seguenti misure:

- Esercizio dell'attività di call center, limitata esclusivamente all'attività di *customer service*, cosiddetta *inbound*, cioè limitata alle sole chiamate in entrata;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei luoghi di lavoro;
- Adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;
- contingentamento dell'accesso agli spazi comuni o chiusura di detti spazi ove non possa essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 14 marzo 2020 ore 13.19**

**Il Presidente  
Michele Emiliano**